
LO SVILUPPO DELLA POSIZIONE DELLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI NELL'AMBITO DELLA CURIA ROMANA*

S.E.R. Mons. Prof. CYRIL VASIL' S.J.
Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali
Ordinario nel Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Premessa. §2. Dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano I. §3. Dal Vaticano I al Vaticano II. §4. Dal Vaticano II al Cost. Ap. «*Pastor Bonus*».

§1. Premessa

Ogni riforma della Curia Romana corrisponde alla percezione ecclesiologica prevalente in una determinata epoca della storia della Chiesa e sovente rispecchia e sussegue i grandi cambiamenti avvenuti lungo il suo percorso. In questo senso possiamo percepire e valutare anche la nascita, il funzionamento, la posizione e il cambiamento della posizione e delle competenze specifiche dei singoli dicasteri della Curia Romana.

Nel presente studio cercheremo brevemente illustrare lo sviluppo della posizione della attuale Congregazione per le Chiese Orientali nell'ambito della Curia Romana. Per adempiere a questo proposito sarà necessario di presentare i documenti principali che regolavano e che tuttora regolano la posizione di questa Congregazione, contestualizzandoli, dopo la loro breve descrizione, nell'insieme dei modi attraverso i quali la Curia Romana affrontava le problematiche connesse con l'Oriente Cristiano. Pertanto la presente presentazione si svilupperà attraverso la breve descrizione di tre periodi storici, che possiamo anche identificare con tre eventi importanti della vita della Chiesa – tre concili che hanno segnato diverse epoche nella vita della Chiesa: il Concilio di Trento, il Concilio Vaticano I ed il Concilio Vaticano II.

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* incentrata sul tema: «*La Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" venticinque anni dopo: riflessioni e prospettive*» (Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2 dicembre 2013).

§2. Dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano I

Dal punto di vista storico, prima della nascita dell'attuale Congregazione per le Chiese Orientali [= CCO] – per dovere di cronaca – dobbiamo menzionare una serie di interventi dei Romani Pontefici, attraverso i quali venivano trattati nel seno della Curia Romana gli affari degli orientali.

Le prime vestigia di un'istituzione specifica per trattare le questioni orientali la rinveniamo in un intervento di Papa GREGORIO XIII (R.P. 1572-1585) il quale, nel 1573 su proposta del Card. SANTORO, istituì una *Congregatio de Rebus Græcorum*. Per quanto la descrizione – *de Rebus Græcorum* – può sembrare solenne ed ampia, guardando in concreto notiamo che le competenze di tale Congregazione non riguardavano tutti i cristiani Orientali e neanche dei “Greci” in senso etnico o dei cristiani di rito bizantino in genere, bensì la suddetta Congregazione fu istituita specificatamente «*pro reformatione Græcorum in Italia existentium et monachorum et monasteriorum Ordinis Sancti Basili*». Con la morte di GREGORIO XIII tale congregazione decadde completamente.

In seguito le questioni degli Orientali vennero trattate dalla *Sacra Congregatio super Reformatione Græcorum* che è menzionata nel breve «*Romanus Pontifex*» del 30 luglio 1598 di CLEMENTE VIII (R.P. 1592-1605). Di nuovo possiamo constatare che le competenze di tale Congregazione vennero limitate a quei cattolici Orientali, che costituivano per il mondo cattolico visto da Roma, la prima “finestra” verso l'Oriente, ossia gli Italo-Albanesi presenti in Italia ed i Maroniti. Fra i risultati dei lavori di tale Congregazione si annovera una speciale istruzione del 31 agosto 1595 intitolata: «*Instructio super aliquibus Græcorum, pro Episcopis Latinis, in quorum Diœcesibus Græci vel Albanenses, Græco ritu vigentes, degunt*»; parimenti un altro effetto fu costituito dalla ristampa del Messale e dell'ufficiatura dei Maroniti.

Quando nel 1599 CLEMENTE VIII istituì la *Congregazione super Negotiis Fidei et Religionis Catholicæ* – che possiamo considerare una prima forma della futura Congregazione *De Propaganda Fide* – fra i suoi scopi dichiarati vi era anche quello di curare gli “affari” dei Greci e degli altri Orientali. Infatti in questo periodo si affacciavano sullo scenario delle Chiese orientali cattoliche – oltre agli Italo-albanesi ed i Greci d'Italia nonché i soliti Maroniti (da sempre in unione con Roma) – ora anche i Caldei ed i Ruteni recentemente riuniti.

Il 22 giugno 1622, con la bolla «*Inscrutabili*» GREGORIO XV (R.P. 1621-1623) costituì la Congregazione generale *de Propaganda Fide*; a seguito di ciò gli “affari” – ovvero le problematiche – degli Orientali ebbero modo di confluire quasi naturalmente nella sfera delle competenze di questa, già

allora, potente Congregazione. Presto si rivelerà, tuttavia, la necessità – seppur nel seno della medesima Congregazione – di distinguere gli affari degli orientali da quelli del lavoro missionario *ad gentes* e dell’impegno verso la riconciliazione dei protestanti in Occidente con la Chiesa cattolica. Ciò avvenne attraverso la costituzione di commissioni *ad hoc* come per es. quella *de Negotiis Ruthenorum* o anche in forma permanente di varie commissioni o congregazioni con i scopi particolari. Successivamente occorre ricordare che URBANO VIII (R.P. 1623-1644) istituì due di queste commissioni o congregazioni:

- nel 1627 *Sacra Congregatio super dubiis Orientalium*, che avrebbe dovuto specificare i casi nei quali gli orientali sarebbero stati obbligati ad osservare le costituzioni pontificie;
- negli anni 1636-1645 invece fu operante la *Sacra Congregatio super correctione euchologii Græcorum*. A proposito di quest’ultima possiamo dire che nonostante le sue ottantadue adunanze non arrivò ad ultimare la progettata correzione. Ed il lavoro non fu portato a termine neanche da una successiva congregazione istituita, nel 1662, da ALESSANDRO VII (R.P. 1655-1667).

In seguito la questione della correzione dei libri liturgici fu trattata dall’Inquisizione, fino quando nel 1719 – altre fonti indicano 1717 – CLEMENTE XI (R.P. 1700-1721) istituì una specifica *Congregatio super correctione librorum Ecclesie Orientalis*. Questa Congregazione fu composta da cinque cardinali, da un segretario e da un numero congruo di consultori. Anche in questo caso i lavori di tale Congregazione furono lenti ed irregolari fino all’impulso decisivo operato da BENEDETTO XIV (R.P. 1740-1758) sotto la cui guida giunse (nel 1754), finalmente, alla pubblicazione dell’eucologio formalmente presentato ai cattolici Greci mediante l’enciclica «*Ex quo primum*» (del 1 marzo 1756). Formalmente tale Congregazione continuò nel suo operato anche nei decenni successivi, in particolare realizzando emendamenti dei alcuni libri liturgici orientali o svolgendo altri incarichi. Fra questi possiamo menzionare l’esame delle conclusioni del sinodo melkita di Sharfe del 1809 (il risultato di questo lavoro sfociò nella condanna degli atti di tale sinodo con il breve «*Melchitarum Catholicorum Synodus*» del 3 giugno 1835). Quindi la Congregazione cessò formalmente di esistere nel 1862, quando PIO IX (R.P. 1846-1878) affidò la revisione dei libri liturgici e di tutta la letteratura religiosa degli Orientali alla nuova Congregazione *de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis*, di cui parleremo in seguito.

Guardando semplicemente ai termini ed ai titoli con i quali sono state denominate le varie commissioni e congregazioni in questo primo periodo dell’organizzazione del lavoro della Curia Romana in favore degli Orientali, possiamo notare frequente ricorrenza dei concetti come:

reformatione Græcorum; super dubiis Orientalium; super correctione euchologii; super correctione librorum Ecclesiæ Orientalis.

Pur apprezzando i meritevoli sforzi dei Romani Pontefici di collocare le questioni degli Orientali cattolici nella Curia Romana in uno spazio apposito, specifico e dignitoso, il risultato fu invece – almeno con gli occhi della moderna ecclesiologia – apparentemente negativo, contribuendo infatti a creare un'immagine degli Orientali quasi esclusivamente come di coloro che avessero bisogno di essere “riformati” o “corretti” e sui dubbi sui quali avrebbe dovuto vegliare la Curia Romana.

Crescenda agenda orientale nel corso del XIX secolo si acui l'urgenza di avere presso la Curia Romana un organo specifico. Tale bisogno fu avvertito profondamente PIO IX proprio dagli inizi del suo pontificato, scosso da tanti avvenimenti storico-politici. Già nel 1848 PIO IX convocò una Congregazione particolare dei Cardinali per esaminare la situazione degli Slavi. Tale Congregazione avrebbe dovuto studiare i provvedimenti necessari a loro favore per impedire la diffusione del panslavismo, accompagnato non di rado anche dall'abbandono della fede cattolica. Il 14 aprile 1858 fu convocato – sempre da PIO IX – un congresso, nell'ambito del quale fu deciso di istituire una Congregazione permanente per i popoli Slavi. Tale proposito non fu però mai realizzato. Un anno dopo, l'8 giugno 1859, un altro congresso comunicò alla Congregazione *de Propaganda Fide* il desiderio del Pontefice di intensificare l'opera missionaria presso gli Slavi orientali, provvedendo ai loro libri liturgici e garantendo presso il Collegio Urbano (sito in Roma) una scuola di lingua slava per la preparazione dei futuri missionari. Pertanto PIO IX si rese chiaramente conto che la correzione e l'edizione dei libri liturgici costituiva soltanto un aspetto di quel ausilio di cui necessitavano gli orientali cattolici. Parimenti i crescenti bisogni degli Orientali e la specificità dell'approccio pastorale nei loro confronti suggerivano la creazione di una Congregazione a sé stante. Fra i motivi che allora venivano elencati si rinviene la necessità di un unico dicastero orientale per dissipare la “maldicenza” che gli Orientali fossero stati abbandonati dalla Santa Sede, per assecondare il desiderio rappresentato dal movimento unionistico e per fronteggiare i disordini che minacciavano le Chiese Orientali.

Quindi, in una serie di sedute della Commissione mista di Cardinali e Prelati (tenutasi il 5 maggio, il 5 giugno, 11 luglio, 22 agosto e 29 novembre 1861) si provvide ad elaborare i principi, le competenze ed il funzionamento di tale nuova Congregazione.

La prima decisione fu che la nuova Congregazione sarebbe esistita praticamente come una Sezione speciale della Congr. *de Propaganda Fide*, ma che con quest'ultima avrebbe dovuto avere in comune solo il Cardinale

prefetto, mentre i membri di tale Congregazione sarebbero stati gli stessi Cardinali della sezione latina. Al contempo i Consultori, il Segretario e la segreteria sarebbero stati distinti da *Propaganda*. Fra le decisioni interessanti di questa Commissione preparatoria, approvate poi da PIO IX, notiamo inoltre quella riguardante il principio della «divisione di tutti gli affari della Chiesa Orientale secondo le diverse nazioni e la assegnazione pontificia ai Cardinali Ponenti di una o più nazioni, scelti fra coloro che compongono la nuova Congregazione»¹. In questo modo si sperava di dimostrare “decoro e sostegno per la Congregazione di Propaganda Fide” cercando di fare in questo modo «ottima impressione sugli Orientali, sapendo che nella nuova Congregazione ogni nazione orientale avrà il suo Cardinale a cui potrà ricorrere ed esporre le proprie ragioni, bisogni contro qualsiasi procedimento ritenuto ingiusto»².

Quindi il 6 gennaio 1862 venne pubblicato il breve «*Romani Pontifices*» col quale PIO IX annunciava ufficialmente l'istituzione della nuova «*Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis*».

Per un certo momento si pensò ancora di mantenere formalmente o “virtualmente” anche la *Prefettura per la correzione dei Libri Liturgici orientali*, ma in seguito si trovò un *escamotage*, istituendo nel seno della Congregazione l'ufficio di un Cardinale Ponente o Relatore per la Correzione dei libri liturgici orientali. Tale cardinale avrebbe avuto l'obbligo di riferire a *Propaganda* i negozi relativi alla Ponenza. Mentre la designazione del cardinale Ponente veniva lasciata al Prefetto di *Propaganda Fide*, tuttavia a costui veniva raccomandato che procurasse che per gli affari della stessa nazione sarebbe stato relatore il Cardinale che nel passato aveva studiato i medesimi affari di quella determinata nazione.

Per quanto riguarda le competenze di questa Congregazione Orientale nel seno della Congregazione *Propaganda Fide*, possiamo notare che essa venne estesa a «*omnia Orientalium negotia etiamsi sit mixta, quae scilicet sive rei, sive personarum ratione Latinos attingant, nisi eadem Congregatio negotia ipsa ad generalem Propagandae Fidei Congregationem deferenda esse interdum existimaverit*»³.

In un certo senso si potrebbe dire che la sezione orientale di *Propaganda* possedeva ora competenze più ampie di parte latina di *Propaganda* stessa, in quanto spettavano a tale “sezione” anche le facoltà

¹ CAPROS C., *Origine e sviluppo della S.C. Orientale*, in AA. VV., *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione 1917-1967*, Roma 1969, 43.

² *Ibid.*

³ CAPROS C., *Origine e sviluppo della S.C. Orientale*, op. cit., 47.

relative alle dispense dagli impedimenti di *mixta religio*, quelle per *disparitas cultus* e qualsiasi altra dispensa nel campo del diritto matrimoniale.

Inoltre, dal breve «*Romani Pontifices*» si ha modo di apprendere: «*Volumus tamen ut in eadem Congregatione hisce nostris litteris constituta existat Cardinalis Ponens, a Nobis, et a Nostris succesoribus stabili modo semper eligendus, qui munere fungatur sedulo dirigendi studia quæ necessaria sunt ad colligendos Ecclesiæ orientalis canones, et ad examinandos, ubi opus fuerit, omne orientales libros cuiusque generis sint, sive huiusmodi libri respiciant Sacrarum Bibliarum versiones, seu catechesim, sive disciplinam*».

Nella volontà di PIO IX riguardo la raccolta delle norme canoniche degli orientali ad opera della Congregazione possiamo scorgere i primi tentativi di una futura codificazione canonica orientale, che porterà poi – attraverso numerosi passaggi ed altrettanti numerosi anni di fatiche – all’attuale *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (promulgato nel 1990).

Nell’insieme possiamo costatare che nella prima fase storica, che chiameremo post-tridentina, andando verso il Concilio Vaticano I (1869-1870) riguardo al trattamento delle questioni inerenti li orientali presso la Curia Romana si denota un sviluppo terminologico che indica anche una evoluzione dell’approccio teologico ed ecclesiologico. Partendo dall’idea della *reformatio Græcorum* e della loro *correctio*, attraverso molteplici “dubbi”, si è giunti alla consapevolezza della necessità di promuovere nei loro confronti una vera missione, una *Propaganda fide*, vedendo nella loro presenza una varietà di riti orientali che insieme col rito latino rispecchiano la varietà unitamente all’unità della Chiesa stessa.

§3. Il periodo dal Vaticano I al Vaticano II

Il successore del Beato PIO IX, LEONE XIII (R.P. 1878-1903), viene soventemente ricordato dagli Orientali come il Papa che cominciò maggiormente non solo legiferare nei confronti di costoro, ma anche ad “ascoltare” gli orientali prima di prendere le decisioni nei loro riguardi.

Nella relazione segreta presentata a LEONE XIII dal Cardinale BENEDETTO MARIA LANGÉNIEUX intorno al Congresso eucaristico internazionale di Gerusalemme del 1893, il cardinale – fra i mezzi atti a dare fiducia ai non cattolici per aderire alla Chiesa cattolica – indicava anche l’erezione di una Congregazione romana autonoma e specifica per l’Oriente:

«(...) *un desir plus généralement et plus fortement exprimé, dont la réalisation rehausserait considérablement les Eglise orientale à leurs propres yeux et surtout aux yeux des dissidents, ce serait de voir la pensée qui a déterminé le Pape Pie IX, en 1862, à scinder la Congrégation de la Propagane en faveur des rites orientaux,*

complétée par la transformation de cette section spéciale de la Propagande en une Congrégation particulière chargée de ces mêmes rites sous le nom de Sacra Congregatio de fovenda Unione et qui pourrait compter parmi ses membres des Orientaux. De fait, l'Orient, qui est chrétien, qui a gardé sa foi, se voit avec peine presque assimilé aux nations païennes, puisqu'il relève de la même Congrégation dont le but principal est la propagation de la foi parmi les infidèles»⁴.

La sollecitudine di LEONE XIII è documentata in modo egregio da una pubblicazione di notevole interesse storico, anche se è stampata *pro manuscripto* e rimasta non molto diffusa anche negli ambiti accademici e scientifici; trattasi del volume intitolato: «*Verbali delle Conferenze patriarcali sullo stato delle Chiese orientali e delle adunanze della Commissione cardinalizia per promuovere la riunione delle Chiese dissidenti tenute alla presenza del S. P. Leone XIII (1894-1902)*», pubblicato dalla allora Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale ed edito dalla Tipografia Poliglotta Vaticana nel 1945.

La strada del nuovo approccio verso gli Orientali cattolici aperta da LEONE XIII ed ulteriormente spianata dalla sua Lettera Apostolica «*Orientalium dignitas*» del 1894 è stata poi percorsa anche dai suoi successori.

Successivamente S. PIO X – nella sua riforma della Curia Romana operata attraverso la Costituzione Apostolica «*Sapienti Consilio*» del 29 giugno 1908 – ebbe a riconfermare la posizione della Congregazione Orientale in seno alla Congregazione *De Propaganda Fide*: «*Unitam habet Congregatione pro Negotiis rituum orientalium, cui integra manent quæ huc usque servata sunt. (...) Cum hanc Congregatione coniungitur cætus pro unione Ecclesiarum dissidentium*»⁵. Come è possibile ben notare, la *Congregatio de fovenda Unione*, desiderata alla fine del XIX sec. dal Card. LANGÉNIEUX, nella prima riforma della Curia Romana operata nel XX secolo trovò soltanto una realizzazione parziale attraverso l'istituzione di un apposito *cætus*.

L'anno 1917 nella storia della Chiesa e delle Chiese orientali in particolare rimane legato a due eventi particolarmente importanti, entrambi realizzati da BENEDETTO XV (R.P. 1914-1922): la promulgazione del primo *Codex Iuris Canonici* (il 27 maggio) e l'istituzione della *Congregatio pro Ecclesia Orientali* (il 1 maggio mediante il m.p. «*Dei providentis*»).

BENEDETTO XV portò a termine i lavori della codificazione canonica cominciati dal suo predecessore S. PIO X e perciò il *Codex Iuris Canonici* del 1917 viene frequentemente denominato come anche il codice

⁴ Verbali 334.

⁵ *Sapienti Consilio*, 6°, 6 e 7.

pio-benedettino. Con l'istituzione della specifica Congregazione per gli Orientali si portò invece a termine un processo che maturava nel seno della Curia Romana da più di tre secoli, anche se ovviamente ciò costituì in realtà una ulteriore tappa di quella che possiamo definire una "lunga storia". *«Deliberatum Nobis est pro unitis, qui dicuntur, orientalibus propriam Sacram Congregationem instituire, cuius Nosmet ipsi geramus, Nostrique deinceps successores, præfecturam».*

Il fatto che il nuovo prefetto della Congregazione sia il Romano Pontefice in persona ed uno dei cardinali membri sia il Segretario rappresentava certamente, sia agli occhi del Pontefice ma anche a quelli degli Orientali cattolici, un particolare segno di quanto mai particolare sollecitudine. L'importanza della Congregazione per la Chiesa Orientale doveva essere percepita anche dalle competenze che le furono attribuite, sia dal m.p. *«Dei Providentis»* sia, quasi *verbatim*, dallo stesso codice di diritto canonico di allora, come riporta il can. 257 §1-3 (CIC del 1917):

«§1 Congregationi pro Ecclesia Orientali præest ipse Romanus Pontifex. Huic Congregationi reservantur omnia cuiusque generis negotia, quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritus Ecclesiarum orientalium referuntur, etiamsi sint mixta, quae scilicet sive rei sive personarum ratione Latinos quoque attingant. §2 Quare pro Ecclesiis ritus orientalis haec Congregatio omnibus facultatibus potiatur, quas aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus latini obtinent, incolumi tamen iure Congregationis S. Officii ad normam can. 247. §3 Hæc Congregatio controversias dirimit via disciplinari, quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal remittet quod ipsa Congregatio designaverit».

Successivamente, le competenze della Congregazione per la Chiesa Orientale furono successivamente modificate ovvero chiarite ulteriormente. Infatti il 20 luglio 1930 fu risolto il dubbio se per il foro interno i fedeli delle Chiese orientali avessero dovuto rivolgersi alla Penitenzieria Apostolica o alla Congregazione Orientale; la risposta fu in favore della Penitenzieria. Il 21 luglio 1935 PIO XI (R.P. 1922-1939) stabilì che anche in materia di indulgenze, gli Orientali avrebbero dovuto rivolgersi direttamente alla Penitenzieria Apostolica. Sempre PIO XI, con la Costituzione Ap. *«Deus scientiarum Dominus»* (del 24 maggio 1931) attribuì alla S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi le competenze esclusive circa le facoltà e le università incluse quelle delle Chiese orientali. E sempre PIO XI, l'8 febbraio, in seno della Congregazione per la Chiesa Orientale provvide ad istituire una speciale Commissione liturgica, trasformata - il 5 dicembre 1931 - in una Commissione speciale per la liturgia.

Nel corso dei successivi decenni, la Congregazione Orientale, attraverso il lavoro di questa commissione preparò l'*editio typica* di numerosi libri liturgici di diverse tradizioni ecclesiali ed in varie lingue orientali, contribuendo in questo modo alla rinascita liturgica delle Chiese orientali cattoliche.

Un ulteriore passo significativo nella descrizione delle competenze della Congregazione orientale è rappresentato certamente dal m.p. di PIO XI «*Sancta Dei Ecclesia*» del 25 marzo 1938. Con esso si intendeva unificare l'apostolato nelle regioni orientali che, dal momento dell'erezione della Congregazione per la Chiesa orientale, era invece stato caratterizzato da una certa dualità. Infatti, i Latini, che si trovano nelle regioni orientali continuavano ad essere soggetti alla Congregazione *Propaganda fide*, ma allo stesso tempo il documento fondante della Congregazione orientale asseriva la propria competenza nelle *res mixtæ* anche nei confronti dei Latini stessi. Per questa ragione venne concessa piena ed esclusiva competenza su tutti i cattolici nei seguenti paesi: Egitto e penisola di Sinai, Eritrea ed Etiopia del nord, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Grecia, Dodecanneso, Iran, Iraq, Libano, Palestina, Siria, Giordania, Turchia e la Tracia soggetta - allora - alla Turchia. Nel 1950 fu aggiunto anche l'Afghanistan (poi successivamente sottratto dall'elenco).

Particolarmente interessante è stato inoltre il rapporto con i cattolici in Russia. Proprio nell'anno della costituzione della Congregazione per la Chiesa Orientale, questo grande paese venne sconvolto dai venti rivoluzionari - prima la rivoluzione borghese-democratica e successivamente da quella bolscevica. La rinascita della Chiesa russa di rito bizantino, avvenne proprio in quel breve spazio di relativa libertà religiosa. L'inasprirsi della lotta antireligiosa del regime comunista stabilitosi nell'ex-impero Russo portò alla persecuzione religiosa generale, inasprita nei confronti dei cattolici. In questo contesto la Congregazione per la Chiesa Orientale si fece voce della preoccupazione paterna di PIO XI nei confronti di cattolici di afferenti ad entrambi i riti (sia latino che bizantino-slavo). Infatti PIO XI nel 1925 istituì in seno alla Congregazione orientale una speciale Commissione denominata «*pro Russia*» col compito di curare i bisogni spirituali dei cattolici Russi sia in Russia che in diaspora. Un segno eloquente dei piani unionistici nei confronti di Russia è rappresentato dall'apertura del Pontificio Collegio Russo (nel 1929); tale collegio fu posto alle dipendenze della Congregazione orientale. L'anno successivo, il 6 aprile 1930, con il m.p. «*Inde ab initio*», PIO XI separò questa Commissione dalla Congregazione orientale ponendola direttamente sotto la propria dipendenza personale. Qualche anno più tardi, il 21 dicembre 1934, tale Commissione fu nuovamente modificata, lasciando alla propria competenza

i fedeli di rito latino, mentre i cattolici orientali russi furono affidati alle cure pastorali della Congregazione Orientale.

Ma la Congregazione Orientale fu stata inizialmente coinvolta anche in un altro importante progetto di PIO XI nei riguardi dell'Oriente cattolico, ovvero l'*iter* di codificazione canonica orientale. L'idea, caldeggiata già dai tempi di PIO IX fu proposta formalmente nella plenaria della Congregazione orientale il 25 luglio 1927; PIO XI incaricò il segretario della Congregazione di inviare ai Patriarchi cattolici orientali una circolare con l'invito di esprimere il proprio parere nei confronti di tale progetto di codificazione. Successivamente fu istituita una speciale commissione cardinalizia per i lavori preparatori della codificazione canonica orientale. Nel 1935, finiti i lavori preparatori si prospettava un lavoro concreto per la redazione del futuro codice per le Chiese orientali. Inizialmente si pensava che tale lavoro potesse essere svolto anche dalla Congregazione orientale, invece il 27 giugno 1935 PIO XI istituì una specifica Pontifica Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale. Tale commissione preparò entro il 1948 praticamente tutto il codice, tuttavia PIO XII decise di pubblicare il testo gradualmente giungendo così alla promulgazione di quattro celebri *motu proprio* che - fino alla promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* nel 1990 - hanno rappresentato il *ius vigens* comune a tutte le Chiese orientali cattoliche. E sempre per restare in ambito strettamente giuridico dobbiamo ricordare che la potestà giudiziaria della Congregazione, fu definita mediante il m.p. «*Cleri Sanctitati*» (del 2 giugno 1957) emanato da PIO XII (R.P. 1939-1958), conferendo alla Congregazione non solo la facoltà di designare il tribunale per trattare le cause, ma anche costituirsi in tribunale essa stessa. Nel m.p. «*Cleri Sanctitati*» si ha quindi modo di leggere: «*Hæc Congregatio controversias dirimit via disciplinari, quas vero ordine iudiciario dirimendas censuerit, ipsa, servato eodem ordine cognoscat, aut ad tribunalia ordinaria Apostolicæ Sedis remittet*»⁶.

Il progetto della convocazione del concilio ecumenico presentato alla Chiesa da un grande "amico" e conoscitore dell'Oriente, Papa S. GIOVANNI XXIII (R.P. 1958-1963), volle porre la Congregazione Orientale nuovamente di fronte ad un immenso compito ovvero quello di cooperare con le commissioni preparatorie per il concilio, specialmente per quanto riguarda il progetto del documento sulle Chiese orientali. Diversi rappresentati, membri o consultori della Congregazione parteciparono ai lavori della Pontifica Commissione Preparatoria "*de Ecclesiis Orientalibus*" istituita 5 giugno 1960 con il m.p. «*Superno Dei nutu*». Mantenendo il

⁶ «*Cleri Sanctitati*», can. 195§2.

principio della separazione delle persone e degli uffici della Curia Romana e quelle delle commissioni preparatorie del Concilio, la Congregazione Orientale si rivelò comunque pronta, dietro una esplicita richiesta di suggerire un elenco delle persone da chiamare a lavorare nelle varie Commissioni. Inoltre la Congregazione offrì ben trenta diversi suggerimenti, come base di lavoro della Commissione preparatoria orientale. D'altro canto la Congregazione volle evitare ogni indebito influsso nei lavori della Commissione preparatoria, pur offrendo a questa i locali, supporto tecnico e della preparazione della documentazione e delle attrezzature necessari per il proficuo lavoro.

Osservando sommariamente il periodo che intercorre tra il Concilio Vaticano I (1869-1870) e il Concilio Vaticano II (1962-1965) ed in modo particolare il primo mezzo secolo dell'esistenza della Congregazione specifica per gli orientali, oltre ai numerosi aspetti positivi e gli interventi provvidenziali di tale Congregazione a favore degli Orientali cattolici possiamo – anzi dobbiamo – compiere anche una piccola osservazione riguardo la percezione delle Chiese orientali in questo periodo da parte della Curia Romana.

Il lessico del *motu proprio* sia quella utilizzata dal *Codex Iuris Canonici* del 1917 dal punto di vista odierno presenta alcune difficoltà terminologiche. Infatti, riguardo agli Orientali ritroviamo un triplice accentuazione non solo terminologica ma anche concettuale. Principalmente la Congregazione viene denominata come “*Pro Ecclesia Orientali*” – da ciò si potrebbe dedurre l'esistenza di una unica e compatta Chiesa orientale come se fosse stato un altro “polo” rispetto alla Chiesa latina. A titolo di esempio, nel m.p. «*Dei Providentis*» però si afferma che:

*«in Ecclesia Iesu Christi, ut quæ non latina sit, non græca, non slavonica, sed catholica nullum inter eius filios intercedere discrimen, eosque, sive latinos, sive Græcos, sive aliarum nationum, omne apud hanc Apostolicam Sedem eundem locum obtinere»*⁷.

Da queste espressioni potremmo dedurre piuttosto l'accento etnico degli Orientali che sono visti come Greci, Slavi o membri di altre nazioni.

Infine si parla al plurale delle Chiese orientali, una volta quando si tratta *pro Ecclesiis ritus orientalis hæc Congregatio omnibus facultatibus potiatur*, e un'altra volta indicando *ritus Ecclesiarum orientalium*.

Con questa triplice accentuazione vengono presentate le Chiese orientali nel documento fondante della prima istituzione specifica a loro dedicata nella storia della Curia Romana. Questa confusione fra *ritus*, *natio*, unica Chiesa orientale e differenti Chiese rituali orientali accompagnerà

⁷ *Acta Apostolicæ Sedis* 9 (1917), 529 ss.

presso la Curia Romana la percezione dell'Oriente cristiano e delle sue Chiese nei decenni successivi (e talvolta purtroppo ancora oggi).

Nella pubblicazione ufficiale della medesima Congregazione detta *Oriente Cattolico* del 1962, descrivendo il processo della fondazione della Congregazione si asserisce che a causa del fatto che il Prefetto della Congregazione è stato il Romano Pontefice in persona, questo Dicastero «Pertanto veniva a collocarsi negli elenchi ufficiali al terzo posto, dopo il S. Ufficio e la Concistoriale»⁸. Tale informazione non è del tutto precisa. Infatti nell'anno successivo all'erezione della Congregazione notiamo che nell'*Annuario Pontificio* dal 1918 al 1927 viene collocata all'ultimo posto fra le Congregazioni e prima della Fabbrica di San Pietro. Solo da quell'anno la Congregazione Orientale viene annoverata al terzo posto nella "graduatoria" delle precedenze della Curia Romana come è rispecchiata dall'*Annuario*. La promulgazione della Costituzione Apostolica di «*Regimini Ecclesiae Universae*» (15 agosto 1967) effettuata da PAOLO VI (R.P. 1963-1978), vede importanti cambiamenti; nella presentazione dell'ordine delle Congregazioni la nostra congregazione è collocata al secondo posto subito dopo la Congregazione per la Dottrina della fede e parimenti avviene una *mutatio nominis*: da *S. Congregatio pro Ecclesia Orientali* a *S. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus*⁹. Un plurale che evidenzia un notevolissimo "balzo" concettuale in avanti ed al passo con la nuova ecclesiologia del Concilio Vaticano II (cfr. *infra*).

§4. Il periodo dal Vaticano II al Cost. Ap. «*Pastor Bonus*»

Il terzo periodo storico viene caratterizzato – per quanto riguarda la Congregazione orientale – dall'atmosfera di un particolare interesse creatosi nei confronti dell'Oriente cristiano dopo il Concilio Vaticano II dalla prima riforma postconciliare della Curia Romana operata da PAOLO VI nel 1967.

Un segno più visibile ed esplicito di una rinnovata ecclesiologia e della sensibilità della Curia romana verso la realtà ecclesiale orientale è rappresentato senza dubbio anche dal cambiamento del nome stesso della Congregazione orientale.

Nel nuovo ordinamento, post-conciliare, della Curia Romana le competenze della Congregazione per le Chiese Orientali vengono descritte in modo seguente:

«41. Quella che finora veniva chiamata Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, per l'avvenire sarà denominata Sacra Congregazione per le Chiese Orientali».

⁸ *Oriente Cattolico* 8.

⁹ Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae Universae*», capo II, 41.

«42. Questa Congregazione, presieduta dal Cardinale Prefetto, aiutato dal Segretario e dal Sottosegretario, annovera tra i suoi Membri, oltre i Cardinali scelti dal Sommo Pontefice, anche i Patriarchi delle Chiese d'Oriente e gli Arcivescovi Maggiori ad essi equiparati come pure il Cardinale Presidente del Segretariato per l'unità dei Cristiani, fermo restando quanto prescritto dalle Norme generali, n. 2§2; inoltre sceglie dei Consulteri sia tra gli Orientali dei diversi riti, sia tra i Latini, che per autentica esperienza e specializzazione siano preparati a trattare i problemi ad essa sottoposti. Nel numero dei Consulteri viene sempre incluso il Segretario del Segretariato per l'Unità dei Cristiani».

«43. Questa Congregazione si compone di tanti uffici quanti sono i riti delle Chiese Orientali aventi comunione con la Sede Apostolica».

«44. La Congregazione per le Chiese Orientali prende in considerazione tutti gli affari, di qualsiasi genere, che riguardano sia le persone, sia la disciplina, sia i riti delle Chiese Orientali, anche se sono misti, cioè quegli affari che, si tratti di cose o di persone, riguardano anche i Latini; da essa sola dipendono i territori nei quali i cristiani sono in maggioranza di rito orientale; anzi nei territori latini stessi vigila con premurosa attenzione, anche per mezzo di Visitatori, sui nuclei non ancora organizzati di fedeli dei Riti Orientali e, per quanto è possibile, provvede alle loro necessità spirituali, anche costituendo una gerarchia propria, se il numero dei fedeli e le circostanze lo esigono».

«45. §1. La Congregazione gode di tutte le facoltà, proprie delle altre Congregazioni per le Chiese di rito latino, lasciando tuttavia agli altri Dicasteri gli affari di loro competenza e intatto sempre restando il diritto della Penitenzieria Apostolica. §2. Per quanto riguarda i Religiosi di rito latino, missionari nelle regioni di cui al n. 44, questa Congregazione ha competenza su ciò che li tocca in quanto missionari, sia come singoli sia come gruppo; ma ciò che si riferisce ad essi in quanto religiosi, sia come Singolo sia come gruppo, essa lo demanda o lo lascia alla Congregazione per i Religiosi. §3. Inoltre si consulta con il Segretariato per l'Unità dei Cristiani, sui vari problemi che riguardano le Chiese Orientali separate, come pure con il Segretariato per i non Cristiani, soprattutto circa i rapporti con i seguaci della religione islamica».

La nuova normativa rispecchia i cambiamenti avvenuti con il Concilio Vaticano II.

Il primo segno è – come sopra accennato – il cambiamento del nome stesso della Congregazione che rispecchia ovviamente la dicitura del documento conciliare «*Ecclesiarum Orientalium*» e la crescente consapevolezza che non esiste “una” chiesa orientale, bensì un insieme di Chiese orientali *sui iuris* di diverso livello della loro struttura amministrativa e perciò anche a diverso livello dell’autonomia nei confronti della Sede Apostolica.

Un ulteriore cambiamento è avvenuto a livello della guida del dicastero orientale. Mentre fino ad allora era stato presieduto dal Pontefice in persona ed il cardinale che dirigeva lavori ordinari portava il titolo di “Segretario”, con la nuova normativa la Congregazione per le Chiese orientali viene equiparata agli altri Dicasteri presieduti da un Cardinale Prefetto, coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario.

Un’altro passo, che a all’epoca doveva considerarsi rivoluzionario e che oggi ci sembra del tutto ovvio, è rappresentato dal fatto che d’ora in poi, alcuni membri della Congregazione lo sono *ex officio*, in particolare i Patriarchi delle Chiese d’Oriente e gli Arcivescovi Maggiori. Dare agli Orientali, anzi ai capi delle Chiese orientali, la possibilità di essere membri di un *cœtus* che decida sulle questioni degli Orientali stessi è un ulteriore segno di “normalità” che dovrebbe caratterizzare anche le procedure all’interno della Curia Romana.

Nonostante un sostanziale rinnovamento della mentalità, tuttavia la citata Cost. Ap. «*Regimini Ecclesie Universæ*» continua nell’uso di alcuni termini ambigui, come ad esempio è il vocabolo *rito* per identificare le rispettive Chiese Orientali. Infatti una simile polivalenza terminologica la possiamo riscontrare nella legislazione orientale preconciliare e nei testi del Vaticano II, per esempio nel Decreto «*Orientalium Ecclesiarum*» [= OE].

- (i) Nei canoni dei m. p. «*Postquam Apostolicis Litteris*» e «*Cleri Sanctitati*» (entrambi promulgati da PIO XII) notiamo che il lemma *ritus* viene utilizzato sia per indicare il modo di vivere la fede sotto tutti gli aspetti (liturgia, disciplina ecclesiastica, patrimonio spirituale), sia per indicare determinate comunità ecclesiastiche riconosciute come persone giuridiche, cioè concrete Chiese orientali che si caratterizzano attraverso la loro appartenenza ad un determinato rito liturgico.
- (ii) La Commissione preparatoria per il Decreto «*Orientalim Ecclesiarum*» intendeva utilizzare il termine *ritus*: «*sensu stricto (...) ad res liturgicas*»¹⁰

¹⁰ Cfr. ŽUŽEK I., *Che cosa è una Chiesa, un rito orientale*, in *Seminarium* 27 (1975) 2, 271, citando da BASSET W., *The determination of Rite*, Roma 1967, 12.

- (iii) *ritus* – secondo l'art. 3 di *OE* è il modo di vivere la fede sotto tutti gli aspetti: liturgia, disciplina ecclesiastica, patrimonio spirituale,
- (iv) *ritus* – secondo art. 2 di *OE* indica la Chiesa particolare orientale a cui una persona appartiene. Il termine “chiesa particolare” qui va inteso non nel senso di quanto sancito dal cap. 2° del decreto conciliare «*Christus Dominus* – dove viene così intitolata la diocesi – piuttosto nel senso di quanto asserito da «*Lumen Gentium*» n. 23, dove viene così indicato un gruppo delle diocesi, cioè una Chiesa orientale.

Dopo secoli di identificazione dei termini *ecclesia* con *ritus*, dal Concilio Vaticano II si tende ad usare l'espressione “Chiese orientali” al posto di “riti orientali” con la conseguenza che esiste una forte tendenza all'eliminazione del secondo vocabolo (*ritus*) per riservarlo ad altri usi più rispondenti al significato originale latino (*mos, consuetudo, caerimonia liturgica*, ecc.)¹¹, per giungere poi – attraverso il complesso iter di codificazione canonica orientale – al concetto giuridico di *ecclesia sui iuris*¹².

Stando al testo, notiamo che la Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae Universae*» ha provveduto ad eliminare dalla Congregazione i poteri giudiziari, lasciando al dicastero la facoltà di procedere solo in via amministrativa.

Parimenti interessante è il rinnovamento per quanto riguarda il desiderio di portare avanti l'unione delle Chiese. Nel periodo del Concilio nasce infatti il *Segretariato per l'Unità dei Cristiani* e di conseguenza, il Cardinale Presidente di tale Segretariato diviene membro *ex officio* della Congregazione per le Chiese orientali, mentre il Segretario per i non cristiani – sempre *ex officio* – ne diviene Consultore. Ne consegue che la Congregazione deve procedere alle consultazioni sia con il Segretariato per l'Unità dei Cristiani, sia con il Segretariato per i non Cristiani, soprattutto circa i rapporti con i Mussulmani. Tale normativa inserisce dunque la Congregazione per le Chiese orientali più strettamente in collaborazione con altri Dicasteri della Curia Romana.

Inoltre, a livello psicologico, viene operato un progressivo svincolamento dal rapporto con *La Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli* (detta anche *Propaganda Fide*) e viene dato maggiore risalto alla dimensione ecumenica dell'operato nonché alla missione degli orientali cattolici rappresentati così ora da un loro proprio dicastero in seno alla Curia Romana.

✠ CYRIL VASIL' S.J.

¹¹ Cfr. ŽUŽEK I., *Che cosa è una Chiesa, un rito orientale*, in *Seminarium* 27 (1975) 2, 273.

¹² A titolo esemplificativo, *ex pluribus*, ved. PALLATH P., s.v. *Sui Iuris, Chiesa*, in Farrugia E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 733-736.